



**Comune di Trapani**

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO\_**

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE  
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE**

**NORMATIVA**

(D.Lgs. 24.4.2001 n.170, D.A. 13/11/2002)\_

Deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale di Trapani  
n° 54 del 30/05/2007

## **INDICE**

Art. 1. OGGETTO ED INDIRIZZI .....	3
Art. 2. DEFINIZIONI .....	3
Art. 3. AREE FUNZIONALI.....	4
Art. 4. DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE .....	4
Art. 5. CHIOSCHI .....	4
Art. 6. SUPERFICI DI VENDITA .....	4
Art. 7. ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 8. ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE.....	6
Art. 9. ESENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
Art. 10. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
Art. 11. DISPOSIZIONI COMUNI .....	7
Art. 12. ATTIVITA' ISTRUTTORIA COMUNALE .....	8
Art. 13. AUTORIZZAZIONI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.....	8
Art. 14. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI.....	9
Art. 15. SANZIONI .....	9
Art. 16. NORMA TRANSITORIA.....	9
Art. 17. ENTRATA IN VIGORE .....	9

## Art. 1. OGGETTO ED INDIRIZZI

Il presente Piano è adottato sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione Sicilia con D.A. 13/11/2002, di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170, ed in coordinamento con le direttive impartite dalla regione con circolari n. 5 del 10/05/2004.

Il presente piano disciplina l'attività degli esercizi che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica e di seguito indicati punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste. Per la predisposizione del Piano, in base a quanto disposto dal citato decreto assessoriale, si è provveduto:

1. alla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle famiglie, ed alla stima della popolazione fluttuante, non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;
2. alla suddivisione del territorio comunale in tre zone funzionali;
3. alla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 170 e dal D.A. 13/11/2002 il Piano di localizzazione dei punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le consuetudini locali;
- incremento della diffusione di giornali e riviste, mediante agevolazione dell'accesso del consumatore al punto di vendita.

Fanno parte integrante del presente piano:

l'elaborato n. 1 "Piano comunale di localizzazione P.V.E. e P.V.N.E.(punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi) giornali e riviste – RELAZIONE ILLUSTRATIVA", di cui fanno parte i seguenti allegati:

planimetria scala indicante la suddivisione del territorio comunale in "aree funzionali";  
l'elenco delle vie per area funzionale;

## Art. 2. DEFINIZIONI

Si intende:

- a) per "**punti vendita esclusivi**", quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti, in questi vanno inclusi tutti gli esercizi che, ai sensi della previgente normativa di settore, erano autorizzati a tale vendita generale, anche congiuntamente ad altre attività (cosiddette rivendite promiscue).
- b) per "**punti vendita non esclusivi**" gli esercizi che previsti nel piano in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ovvero di quotidiani e periodici, nonché gli esercizi che avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13/04/1999, n. 108, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art.2 comma 4 del d. lgs. 24/04/2001, n. 170;
- c) per "**punti vendita promiscui**" gli esercizi autorizzati alla vendita unitamente ad altri prodotti in data anteriore all'entrata in vigore della L.108/99 e del D.Lgs.170/2001;
- d) per "**autorizzazione stagionale**", il titolo che autorizza l'attività di vendita di cui all'art.9 comma 7 del D.A. 13/11/2002 per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto del rapporto minimo tra popolazione non residente e punti

- vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore mediamente a 1000 presenze giornaliere rilevate nell'anno precedente per il periodo considerato..
- e) per “**vendita tramite distributori automatici**”, quella che avviene tramite distributori automatici non connessi ad una rivendita esistente.
  - f) per “**commercio su aree pubbliche**”, la vendita esclusiva di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma itinerante, sia con posteggio fisso.

### **Art. 3. AREE FUNZIONALI**

Il territorio comunale è suddiviso in tre aree funzionali qualificate come:

- **Area A**  
**Centro storico, delimitata dalla Via XXX Gennaio fino alla Torre di Ligny;**
- **Area B**  
**Area capoluogo; delimitata dalla Via XXX Gennaio per tutto il territorio escluso le frazioni;**
- **Area C**  
**Area esterna, frazioni.**

### **Art. 4. DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE**

Ai sensi del D.A. 13/11/2002, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le distanze minime intercorrenti tra i punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste sono determinate nel seguente modo:

- ml 350;

I presenti parametri relativi alle distanze minime tra le rivendite esclusive e non esclusive si applicano sia per l'apertura di nuovi punti vendita sia per il trasferimento dei punti vendita in altro sito.

Le distanze minime tra le rivendite esclusive e non esclusive sono calcolate tra le due entrate più vicine aperte al pubblico lungo il più breve percorso stradale pedonale effettivo.

Nei casi in cui due rivendite di giornali e riviste esclusive o non esclusive si trovino in aree diverse, la distanza minima tra esse intercorrente è in ogni caso pari a ml. 350.

### **Art. 5. CHIOSCHI**

Nei casi in cui l'apertura di un nuovo punto vendita esclusivo o non esclusivo od il trasferimento di ubicazione di un punto vendita esclusivo o non esclusivo esistente avvenga in chiosco installato su suolo pubblico la collocazione del chiosco medesimo dovrà rispettare le vigenti disposizioni del Codice della Strada, ovvero non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

### **Art. 6. SUPERFICI DI VENDITA**

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate, il limite minimo di superficie per l'attività di vendita di quotidiani e periodici in chiosco è stabilita in mq. 15.

La validità dell'autorizzazione è strettamente condizionata all'effettiva sussistenza, anche per il futuro, delle superfici di vendita previste dal Piano, eccettuati i casi in cui l'attività di vendita sia esercitata, al momento dell'entrata in vigore del Piano, su una superficie minore di quella minima prescritta.

## Art. 7. ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il territorio comunale è classificato in tre aree funzionali per come definite dall'art. 3.

Le autorizzazioni annuali saranno rilasciate sulla base dei seguenti parametri numerici:

Area Insediativa	punti vendita ottimali	punti vendita esclusivi in atto	punti vendita autorizzabili	punti vendita non esclusivi in atto	punti vendita autorizzabili
Centro Storico	3	9	0	1	2
Area capoluogo	12	20	0	11	1
Area esterna	12	3	9	6	6
TOTALE	27	32	9	18	9

I parametri numerici di cui al secondo comma del presente articolo saranno costantemente aggiornati sulla base delle aperture e delle cessazioni che dovessero intervenire

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

**1. Nuova apertura e trasferimento, in altra area funzionale, dell'ubicazione dei punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste, su suolo privato o pubblico.**

L'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 4 e delle superfici di cui all'art. 6.

Qualora l'autorizzazione venga richiesta per attività da svolgersi in chiosco posto su suolo pubblico o privato l'installazione dello stesso dovrà rispettare anche le vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

**2. Trasferimento nella stessa area funzionale, dell'ubicazione dei punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste, su suolo privato o pubblico.**

L'autorizzazione viene sempre rilasciata nel rispetto delle distanze di cui all'art. 4 e delle superfici di cui all'art. 6. Qualora l'autorizzazione venga richiesta per attività da svolgersi in chiosco posto su suolo pubblico o privato l'installazione dello stesso dovrà rispettare anche le vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

**3. Nuove attività in forma ambulante, sia itinerante che con posteggio.**

L'autorizzazione per la vendita esclusiva e non esclusiva di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma esclusivamente itinerante, sia con posteggio fisso, può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 4, e previa concessione di suolo pubblico mediante individuazione di posteggio secondo le norme di cui alla legge regionale 18/95, nel caso di attività esercitata su posteggio.

La violazione in merito all'obbligo delle distanze costituisce esercizio dell'attività fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione.

In merito al commercio su aree pubbliche per quanto non disciplinato dal D.L.vo 170/01 trova applicazione la disciplina contenuta nella L.R. 18/95 e nel Regolamento di disciplina comunale del commercio su aree pubbliche.

#### **4. *Proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività di vendita di giornali e riviste.***

L'operatore commerciale può chiedere l'autorizzazione alla proroga della sospensione dell'attività o dell'attivazione del punto vendita esclusivo o non esclusivo, se necessario protrarre la sospensione o l'attivazione oltre i 12 mesi, nel caso di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili allo stesso, previa richiesta- con istanza da presentarsi prima della scadenza dei 12 mesi - al Comune anche per più di una volta ma per periodi non superiori a 6 mesi.

#### **5. *Ampliamento/riduzione della superficie di vendita.***

Se l'intervento riguarda un chiosco posizionato su area pubblica, deve essere effettuato subordinatamente al rilascio della concessione di suolo pubblico per tutta l'area ampliata/ridotta, nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada, ovvero il chiosco non dovrà occupare più di metà della larghezza del marciapiede e dovrà essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2.

Se l'intervento riguarda un locale, l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizia - urbanistica, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 6.

### **Art. 8. ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE**

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività i seguenti casi:

#### **1. *Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi.***

Il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni. La denuncia deve essere presentata entro il termine stabilito dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **2. *Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto.***

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, la denuncia preventiva è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione ed alla cessazione della medesima il proprietario dell'azienda deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda medesima, la denuncia preventiva entro il termine di cui all'articolo precedente, decorrente dalla data di cessazione della gestione.

La denuncia deve essere presentata entro il termine stabilito dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **3. *Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte.***

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La denuncia deve essere presentata entro il termine stabilito dalla L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **4. *Sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni.***

La sospensione, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di sospensione, ai sensi della L.R. 28/99. Nel caso di chiusura della rivendita per un periodo inferiore a 30 giorni le rivendite devono esporre apposito cartello indicante i punti vendita più vicini che svolgono analogo servizio;

**5. Attivazione della vendita di prodotti complementari di cui all'art. 12.**

L'attivazione è soggetta ad apposita comunicazione nella quale dovrà inoltre venir indicata un'apposita superficie di vendita, in aggiunta alla superficie minima prevista dall'art. 6.

**6. Riattivazione della rivendita dopo la sospensione dell'attività.**

All'atto della riapertura della rivendita dopo un periodo di sospensione dell'attività va presentata apposita comunicazione.

**7. Variazioni di legale rappresentante, sede legale, compagine sociale.**

Ogni variazione va debitamente comunicata allegando copia degli atti a comprova e nel caso di variazione di legale rappresentante o dei soci di dichiarazione resa da quest'ultimi in relazione al possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni.

**8. Variazioni di residenza**

Ogni variazione di residenza del titolare dell'autorizzazione va debitamente comunicata.

**Art. 9. ESENZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- g) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- h) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- i) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- j) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- k) per la consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- l) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
- m) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, quali ad es., ospedali o case di riposo, Università.

**Art. 10. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, degli indirizzi programmatici di cui al D.A. 13/11/2002e della L.R. 28/99 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione viene revocata o la denuncia inizio attività perde la sua efficacia qualora:

- n) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 7;
- o) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'azienda, salvo eventuale proroga concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 7;
- p) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art. 7;

- q) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della L.R. 28/99, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attività di vendita;

## **Art. 11. DISPOSIZIONI COMUNI**

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita esclusivi che effettuano la rivendita;
- b) Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi esclusivi che effettuano la vendita;
- c) I punti di vendita esclusivi o non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) È comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

## **Art. 12. ATTIVITA' ISTRUTTORIA COMUNALE**

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e non esclusivi saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al comune.

In presenza di domande concorrenti di nuova apertura, nel rilascio delle autorizzazioni sarà data priorità alle richieste che garantiscono la maggiore distanza da altro punto vendita esclusivo o non esclusivo. La distanza andrà verificata con le modalità di cui all'art. 4 della presente normativa.

In presenza di domande concorrenti di trasferimento di sede, nel rilascio delle autorizzazioni sarà data priorità alle richieste che garantiscono la maggiore distanza da altro punto vendita esclusivo o non esclusivo. La distanza andrà verificata con le modalità di cui all'art. 4 della presente normativa.

In presenza di domande concorrenti di nuova apertura e di trasferimento di sede, le domande di trasferimento di sede avranno priorità rispetto alle domande di nuova apertura.

L'Ufficio Comunale competente, ricevute le domande o denunce relative alle attività di vendita di giornali e riviste ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti previsti nei moduli predisposti dall'Ufficio competente.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio, entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda, se completa, ovvero dalla data di ricezione della documentazione presentata a completamento della domanda.

### **Art. 13. AUTORIZZAZIONI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi è soggetta ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento.

Possono essere autorizzati punti vendita non esclusivi solo in abbinamento alle attività di cui all'art. 2, terzo comma, del d.lgs. 170/2001 e del D.A.13/11/2002;

- a. rivendite generi di monopolio;
- b. rivendite di carburanti (superficie minima dell'impianto non inferiore a mq. 1.500);
- c. esercizi per la somministrazione di bevande (esercizi di tipo "b");
- d. medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali al dettaglio, con superfici di vendita come definite dalla legge regionale 28/99;
- e. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superfici di vendita pari o superiori a mq. 120;
- f. esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Conformemente al disposto dell'art. 2, quinto comma, del d.lgs. 170/2001 e del D.A. 13/11/2002, la richiesta di autorizzazione per l'attivazione di un punto vendita non esclusivo deve essere corredata di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 108/1999 relativamente:

- a\_ alla parità di trattamento delle testate;
- b\_ al rispetto del prezzo di vendita;
- c\_ all'applicazione delle stesse condizioni economiche e di modalità di vendita utilizzate dai punti vendita esclusivi;
- d\_ alla messa a disposizione di un apposito spazio espositivo.

L'autorizzazione di un punto vendita non esclusivo:

- a\_ non può essere ceduta;
  - b\_ non può essere oggetto di trasferimento di sede;
- separatamente dall'attività prevalente che ha generato l'autorizzazione.

### **Art. 14. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Le autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi possono essere rilasciate previa verifica di una distanza minima di cui all'art. 4 da un punto vendita esclusivo o non esclusivo.

La distanza andrà verificata con le modalità di cui all'art. 4, secondo comma, della presente normativa.

### **Art. 15. SANZIONI**

Nel caso di violazione delle norme del presente piano l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 28 del 22.12/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché per quanto concerne la vendita di giornali e riviste su area pubblica quelle previste dalla L.R. n. 18 del 1.03.1995 e successive modifiche.

La violazione delle disposizioni previste in relazione alle distanze minime ed alle superfici minime del presente piano, è punita con una sanzione amministrativa da Euro 1.600 a Euro 10.000.

#### **Art. 16. NORMA TRANSITORIA**

I punti vendita esclusivi e non esclusivi esistenti che svolgono l'attività in chioschi situati su suolo pubblico, che non sono in linea con le vigenti norme del Codice della Strada, il quale prevede un'occupazione del marciapiedi non superiore a metà della loro larghezza e l'obbligo di lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m., dovranno regolarizzare la loro posizione entro cinque anni dell'entrata in vigore del presente piano pena la revoca della concessione medesima; mentre nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### **Art. 17. ENTRATA IN VIGORE**

I Criteri con le presenti norme e direttive entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.